

Allegato "D" al Repertorio n. 30.272-----Raccolta n. 15.559

-----S T A T U T O-----

TITOLO I - DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE, DURATA-----

Art. 1 - È costituita una società per azioni con la seguente denominazione:  
"Aeroporto di Firenze S.p.A.". In breve "AdF S.p.A."-----

Art. 2 - La società ha per oggetto principale la gestione dell'aeroporto di Firenze - Peretola Amerigo Vespucci.-----

Rientrano nel suddetto oggetto la progettazione (fatta eccezione per le attività di progettazione riservate), lo sviluppo, la realizzazione, l'adeguamento, la promozione e la gestione (compresa quella delle attività promozionali e pubblicitarie), la manutenzione, la messa in sicurezza e l'uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio delle attività aeroportuali, ivi comprese le attività connesse e collegate, senza carattere di prevalenza.-----

È compresa nell'oggetto sociale in genere qualsiasi attività commerciale che si possa svolgere in ambiti aeroportuali o che possa promuovere lo sviluppo del traffico aereo, del turismo e del commercio e, conseguentemente qualsiasi operazione, anche commerciale e finanziaria, mobiliare ed immobiliare, che abbia attinenza anche indiretta con l'oggetto sociale che sia ritenuta utile al raggiungimento dei fini sociali.-----

In particolare, la società potrà svolgere anche servizi di assistenza a terra, di controllo della sicurezza, di emissione di biglietti aerei e lettere di trasporto aereo, nonché la vendita di servizi accessori al trasporto aereo quali, a titolo esemplificativo, servizi alberghieri, servizi di autonoleggio, gestire agenzie di viaggio e svolgere l'attività di spedizioniere, servizi di trasporto dei passeggeri e degli equipaggi da e per l'aeroporto, servizi di provveditoria di bordo e di catering, servizi di gestione di parcheggi, servizi di custodia bagagli e depositi in genere, servizi di giardinaggio, servizi di manutenzioni civili ed impiantistiche, servizi di pulizie anche a favore di terzi. Potrà inoltre prestare consulenza in ambiti aeroportuali anche a favore di terzi con esclusione, comunque, dell'attività professionale riservata.-----

La società opererà in piena autonomia dagli stessi soci e con la massima imparzialità e trasparenza, nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali.--

Art. 3 - La durata della società viene stabilita fino al 31 Dicembre 2050 e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci, osservate le norme del presente statuto e delle leggi vigenti.-----

Art. 4 - La società ha sede in Firenze.-----

La società potrà istituire e sopprimere sedi secondarie in Italia e all'estero.----

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE, AZIONI-----


Art. 5 - Il capitale della società è stabilito in Euro 9.034.753 (novemilionitrentaquattromilasettecentocinquantatre) diviso in numero 9.034.753 (novemilionitrentaquattromilasettecentocinquantatre) azioni ordinarie del valore di Euro 1 (uno) ciascuna, aventi tutte pari diritti.-----

Le azioni sono nominative e indivisibili, e ogni azione dà diritto ad un voto.---

Art. 6 - La partecipazione detenuta complessivamente dai soci che rivestono la qualità di ente pubblico non potrà essere inferiore ad un quinto del capitale sociale.-----

L'ingresso di nuovi Enti locali nella società avverrà mediante un corrispondente aumento di capitale sociale.-----

Nel caso di cessione e/o trasferimento a privati di quote di maggioranza, si applicherà quanto previsto dall'art. 2 del Decreto del Ministro dei Trasporti e



della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997.-----

Fatta eccezione per le ordinarie operazioni di compravendita sul mercato, la costituzione di diritti reali sulle azioni ovvero qualsiasi atto idoneo a determinare la perdita della posizione di maggioranza del soggetto che la detiene potranno essere effettuati solo previa acquisizione del preventivo motivato gradimento dell'ente o degli enti pubblici partecipanti (soci). Nel caso di pluralità degli enti, è sufficiente il gradimento, di quelli che detengono la maggioranza del capitale pubblico.-----

Sulla richiesta di gradimento, presentata dall'azionista privato di maggioranza per il tramite degli amministratori mediante invio agli stessi di raccomandata con avviso di ricevimento, ciascun ente si pronuncia motivatamente entro sessanta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, in mancanza di deliberazione contraria o di giustificata richiesta di informazioni aggiuntive, si intende dato l'assenso. Le motivazioni del contrario avviso dovranno in ogni caso riferirsi a circostanze oggettive relative alle capacità tecniche e finanziarie dei soggetti interessati.-----

Nel caso di quotazione sul mercato si riserverà all'azionariato diffuso almeno una quota minima pari a quella prevista dalla normativa vigente a quella data.

### TITOLO III - ASSEMBLEA-----

Art. 7 - L'assemblea è costituita dagli azionisti.-----

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità di legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci.-----

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.-----

L'assemblea ordinaria, che dovrà essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni da detta chiusura, nel caso in cui particolari esigenze connesse alla struttura e all'oggetto della società lo richiedessero, secondo quanto dovrà essere segnalato e illustrato dagli amministratori nella relazione sulla gestione:-----

- a) approva il bilancio annuale;-----
- b) nomina gli amministratori, i sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale in conformità a quanto previsto dalla legge e dallo statuto;-----
- c) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;-----
- d) delibera sugli altri oggetti rimessi alla sua competenza dalla legge;-----
- e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.-----

L'assemblea straordinaria delibera su tutte le materie ad essa riservate per legge.-----

Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'assemblea viene convocata dagli amministratori, anche in luogo diverso dalla sede legale, purché in Italia, con avviso contenente il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso può essere indicata la data della eventuale seconda convocazione e, in caso di assemblea straordinaria, della terza convocazione. -----

Tale avviso dovrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica nei termini previsti dalla normativa vigente.-----

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi

proposti. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare a seguito di tale richiesta, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.-----

Art. 8 - Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto gli intestatari delle azioni iscritti nel libro dei soci che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalle norme vigenti. -----

La rappresentanza in assemblea avverrà secondo le modalità stabilite dalla legge.-----

Per la validità della costituzione delle assemblee e delle relative deliberazioni, nonché per le modalità di votazione, si osservano le disposizioni di legge.-----

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, se nominato, ovvero, in difetto, dal Consigliere più anziano di età.-----

L'assemblea provvede alla nomina del Segretario dell'assemblea medesima.--

#### TITOLO IV - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----

Art. 9 - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione eletto dall'assemblea degli azionisti e composto da un numero di Consiglieri variabile da undici a tredici, nella misura che sarà stabilita in sede di nomina dall'assemblea, purché sempre in numero dispari.-----

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi un numero pari quanto meno al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58 del 1998. Qualora un amministratore perda i propri requisiti di indipendenza non cesserà dalla carica, a condizione che ne dia tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e sia comunque mantenuto il numero minimo di amministratori indipendenti prescritto dalla legge o dallo statuto.-----

L'assemblea chiamata a nominare il Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocata con avviso da pubblicarsi a norma dell'articolo 2366 del Codice Civile almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza.-----

I Consiglieri saranno nominati sulla base di liste di tipo "A" e liste di tipo "B". In entrambe, i candidati dovranno essere progressivamente numerati.-----

Le liste, tanto di tipo "A" che di tipo "B" dovranno essere presentate alla società, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione, da soci che rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la inferiore percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.-

Le liste dovranno recare l'indicazione dell'identità dei soci presentatori e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.-----

Senza indugio e comunque almeno 10 giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione la Società metterà a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e nel proprio sito internet le liste dei candidati alla carica presentate dai soci.-----

Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura dei soci presentatori, un'informativa contenente la descrizione delle caratteristiche personali e pro-



fessionali di ciascun candidato e una dichiarazione con cui ciascun candidato accetti irrevocabilmente l'incarico (alla sola condizione sospensiva della nomina da parte dell'Assemblea degli azionisti), attesti l'insussistenza di causa di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità e indichi altresì, se del caso, gli eventuali requisiti di indipendenza richiesti dalla legge e dai codici cui la società dichiara di aderire.-----

Ogni socio può presentare o concorrere a presentare non più di una lista di tipo "A" e non più di una lista di tipo "B". I soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato possono presentare e votare una sola lista di tipo "A" ed una sola lista di tipo "B".-----

Le liste per le quali non sono osservate le prescrizioni che precedono si considerano non presentate.-----

Nessuno può essere candidato in più di una lista, per tale intendendo sia la lista di tipo "A" e di tipo "B". L'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità assoluta.-----

Ogni socio ha diritto di votare una sola lista di tipo "A" ed una sola lista di tipo "B", e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista.-----

Dalle liste di cui sopra saranno tratti i Consiglieri secondo le seguenti modalità:-----

a) dalla lista di tipo "A" saranno tratti i tre Consiglieri appartenenti alla lista di tipo "A" che ha ottenuto il maggior numero di voti, secondo l'ordine progressivo in cui sono indicati nella stessa lista;-----

b) i restanti sulla base di liste di tipo "B".-----

Qualora la lista di tipo "A" risultata prima per numero di voti contenga un numero di candidati inferiore a tre, il residuo o i residui saranno tratti dalla lista di tipo "A" risultata seconda per numero di voti.-----

In caso di parità di voti tra due liste, da ciascuna lista sarà tratto il consigliere che figura al primo posto nell'ordine progressivo ed il terzo consigliere sarà il più anziano di coloro che figurano al secondo posto nell'ordine progressivo. In caso di parità di voti fra tre liste, da ciascuna lista sarà tratto il consigliere che figura al primo posto nell'ordine progressivo. Ove la parità di voti sussista fra un numero di liste superiore a tre, risulteranno eletti i tre consiglieri più anziani che figurano al primo posto nell'ordine progressivo. Alla elezione dei Consiglieri delle liste di tipo "B" si procede come segue. Qualora ottengano voti un numero di liste di tipo "B" pari o superiore a due, dalla lista di tipo "B" risultata prima per numero di voti e dalle eventuali liste di tipo "B" in qualsiasi modo ad essa collegate, anche indirettamente, ai sensi di legge, non potrà comunque essere tratto complessivamente un numero di Consiglieri superiore a metà del numero dei Consiglieri da eleggere mediante le liste di tipo "B", ovvero la inferiore percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.-----

Tenendo conto di tali limiti, i voti ottenuti da ciascuna lista di tipo "B" saranno divisi successivamente per uno, due, tre e così via fino al numero di Consiglieri da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo Consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che abbia ot-

tenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età.-- Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Consiglieri non possa essere effettuata secondo quanto previsto dal presente articolo, si applicheranno le disposizioni di legge in materia.-----

Qualora a seguito della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori indipendenti statutariamente prescritto, l'amministratore non indipendente eletto risultato ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà sostituito dal candidato in possesso dei requisiti di indipendenza non eletto, che abbia riportato il maggior numero di voti appartenente alla medesima lista.-----


I rapporti fra soci pubblici e privati saranno disciplinati in base alle previsioni dell'art. 5 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997.-----


Art. 10 - Il Consiglio dura in carica tre anni e i Consiglieri sono rieleggibili.--- Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si procederà come segue:-----

a) per la sostituzione degli amministratori tratti dalla lista "A" si applicherà quanto previsto dall'articolo 2386 del Codice Civile. Per quanto concerne la convocazione dell'assemblea, la presentazione delle candidature, la legittimazione al voto e l'assunzione delle delibere si applicheranno le norme di cui all'articolo 9, comma quinto e seguenti del presente Statuto. I Consiglieri così nominati scadono insieme a quelli in carica al momento della loro nomina;----

b) se l'amministratore o gli amministratori cessati erano stati tratti da una lista "B" contenente anche nominativi di candidati non risultati eletti, la sostituzione viene effettuata mediante la cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione del candidato o dei candidati originariamente non risultati eletti. Ciascun amministratore venuto meno sarà sostituito con il primo non eletto della lista in cui era stato candidato, seguendo l'ordine progressivo indicato nella lista stessa, sempreché persistano le condizioni di cui all'articolo 9, quinto comma, che precede e la disponibilità ad accettare la carica. L'amministratore così nominato resterà in carica fino all'assemblea successiva. Alla prima assemblea i soci nomineranno, secondo le maggioranze di legge, il sostituto dell'amministratore venuto meno nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista da cui era stato tratto l'amministratore cessato. I consiglieri così nominati, e per i quali persistano le condizioni di cui all'articolo 9, quinto comma, che precede e che abbiano accettato la carica, scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.-----

Nel caso in cui l'amministratore venuto meno sia un amministratore indipendente e con la sua cessazione venga meno anche il numero di amministratori indipendenti prescritto per legge, si procederà alla sua sostituzione nel seguente modo. Ciascun amministratore cessato sarà sostituito con il primo non eletto della lista in cui era stato candidato che sia in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla legge, seguendo l'ordine progressivo indicato nella lista stessa, sempreché persistano anche le condizioni di cui all'articolo 9, quinto comma, che precede e la disponibilità ad accettare la carica. L'amministratore così nominato resterà in carica fino all'assemblea successiva. Alla prima assemblea i soci nomineranno, secondo le maggioranze di legge, il sostituto dell'amministratore venuto meno nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista da cui era stato tratto l'amministratore cessato, purché in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla legge. I consiglieri così





nominati, e per i quali persistano le condizioni di cui all'articolo 9, quinto comma, che precede e che abbiano accettato la carica, scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Nel caso in cui, invece, pur venendo meno un Amministratore indipendente, il numero minimo di Amministratori indipendenti prescritto in Statuto sia rispettato, si procederà alla sostituzione secondo la procedura di cui al presente articolo 10, secondo comma, lett. a) e b) che precede.-----

Nel caso in cui per qualunque ragione non fosse possibile procedere come indicato ai commi 2 e 3 che precedono, il Consiglio potrà liberamente procedere alla chiamata per cooptazione e dovrà convocare l'assemblea affinché proceda alla definitiva sostituzione, ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile. Nel caso in cui l'amministratore cessato sia un amministratore indipendente e venga meno il numero di amministratori indipendenti prescritto dallo Statuto, la chiamata per cooptazione e la successiva definitiva sostituzione dovrà essere effettuata solo con soggetti in possesso dei medesimi requisiti di indipendenza.-----

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Per quanto concerne la convocazione dell'assemblea, la presentazione delle candidature, la legittimazione al voto e l'assunzione delle delibere, si applicheranno le norme di cui all'articolo 9, secondo comma e successivi, del presente Statuto.-----

Art. 11 - Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta, che sarà convocata senza ritardo dal Consigliere più anziano di età tra i nominati, dovrà nominare il Presidente e potrà nominare, determinando i limiti della delega, un Amministratore Delegato tra i suoi membri.-----

Fino a quando il Comune di Firenze, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze e la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Prato (di seguito "Soci Pubblici") deterranno complessivamente una partecipazione azionaria nel capitale sociale della società almeno nella misura prevista dall'art. 4 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997 e dell'articolo 6 che precede, il Presidente dovrà essere nominato dal Consiglio fra i Consiglieri eventualmente eletti dalla lista di tipo "B" presentata congiuntamente ed esclusivamente dai Soci Pubblici.-----

Laddove i Soci Pubblici non presentino congiuntamente ed esclusivamente alcuna lista di tipo "B", ovvero non risulti eletto alcun candidato indicato in tale lista, il Presidente dovrà essere nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.-----

Qualora venga meno il Presidente tratto dalla lista di tipo "B" presentata congiuntamente ed esclusivamente dai Soci Pubblici, il Consiglio di Amministrazione provvederà a sostituirlo con un altro amministratore tratto dalla medesima lista. Ove non fosse possibile si applicheranno le disposizioni di legge in materia.-----

L'Amministratore Delegato, ove nominato, dovrà essere individuato dal Consiglio fra i Consiglieri tratti dalla lista di tipo "A" che ha ottenuto il maggior numero di voti.-----

Laddove non fosse presentata alcuna lista di tipo "A" l'Amministratore Delegato, ove nominato, dovrà essere scelto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.-----

Il Consiglio potrà provvedere, inoltre, alla nomina di un Vice Presidente e di

un segretario (quest'ultimo potrà essere scelto anche al di fuori del Consiglio), e ne determina il compenso.-----

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte delle proprie attribuzioni anche a uno o più altri Consiglieri, determinando i limiti della delega.-----

Il Consiglio di Amministrazione potrà anche costituire, al suo interno, un Comitato Esecutivo al quale potrà delegare parte delle proprie attribuzioni, determinando i limiti di delega.-----

I compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione sono determinati dall'Assemblea e restano validi fino a diversa deliberazione. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.-----

Gli organi cui il Consiglio abbia delegato proprie funzioni ai sensi delle disposizioni che precedono, riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale almeno ogni 90 giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate. Ogni amministratore può chiedere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.-----

Art. 12 - Spetta al Consiglio di Amministrazione di provvedere alla nomina dell'eventuale Direttore Generale e degli eventuali dirigenti della società; il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, nomina e revoca altresì il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, ai sensi dell'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e ne determina il compenso. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia amministrativa e contabile. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo.-----

Art. 13 - Il Presidente provvede a convocare le adunanze del Consiglio e le presiede.-----

In assenza del Presidente, la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente, se nominato, ovvero, in difetto, dal Consigliere più anziano di età.-----

La convocazione del Consiglio di Amministrazione può anche essere chiesta dalla maggioranza dei Consiglieri in carica.-----


Tale richiesta dovrà contenere l'indicazione specifica dell'argomento da trattare nell'adunanza.-----

Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì essere convocato, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o anche da almeno un membro del Collegio medesimo.-----

La convocazione del Consiglio dovrà essere fatta per lettera raccomandata diretta al domicilio dei singoli Consiglieri ed in casi eccezionali potrà essere fatta per telegramma, telex o fax.-----

In ogni caso però l'avviso di convocazione, che dovrà contenere l'indicazione degli argomenti da trattare nell'adunanza consiliare, dovrà essere inviato almeno 7 (sette) giorni prima della data stabilita per la convocazione stessa se questa è stata fatta per lettera raccomandata e un giorno prima se a mezzo telegramma, telex o fax.-----





Art. 14 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. E' ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di sistemi di videoconferenza o teleconferenza; in tal caso deve essere assicurata la facoltà di intervento alla discussione in tempo reale. La riunione consiliare si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.-----

Art. 15 - Il Consiglio ha i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, eccetto per quanto è dalla legge e dal presente statuto espressamente riservato all'assemblea.-----

Il Consiglio di Amministrazione riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse. La comunicazione viene effettuata in occasione della prima riunione del Consiglio di Amministrazione successiva al termine di ogni trimestre dell'anno solare. Qualora particolari circostanze lo rendano opportuno, la comunicazione può essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.-----

Art. 16 - La rappresentanza legale della società e la firma sociale, sia di fronte ai terzi che in giudizio, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed, in caso di sua assenza e/o impedimento, al Vice Presidente, se nominato, ovvero, in difetto, al Consigliere all'uopo designato dal Consiglio di Amministrazione. Di fronte ai terzi, la firma di colui che sostituisce il Presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente stesso. Il Consiglio di Amministrazione potrà conferire la rappresentanza e la firma sociale, sia di fronte ai terzi che in giudizio, anche al o agli Amministratori Delegati per l'esercizio dei poteri loro delegati dal Consiglio stesso.-----

#### TITOLO V - COLLEGIO DEI SINDACI-----

Art. 17 - Il Collegio dei Sindaci è composto di cinque membri effettivi e due supplenti. -----

Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997, se ancora applicabile, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze nominano, ciascuno, un sindaco effettivo. Il sindaco nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze assume, a norma del decreto citato, la funzione di Presidente del Collegio.-----

Tre sindaci effettivi e due supplenti saranno nominati mediante la presentazione di liste nelle quali i candidati dovranno essere elencati con un numero progressivo, distinguendo tra candidati alla carica di sindaco effettivo e candidati alla carica di sindaco supplente. -----

A tal fine l'Assemblea dovrà essere convocata con avviso da pubblicarsi a norma dell'articolo 2366 del Codice Civile almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza.-----

Le liste potranno essere presentate, mediante comunicazione in forma scritta alla società, almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima adunanza, da soci che rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la inferiore percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari. Senza indugio e comunque almeno 10 giorni prima della data fissa-



ta per la prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale, la Società metterà a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e nel proprio sito internet le liste dei candidati alla carica presentate dai soci.-----

Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura degli azionisti presentatori, informazioni relative all'identità dei soci presentatori (con la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta ed una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione), un'informativa contenente la descrizione delle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e una dichiarazione con cui ciascun candidato accetti irrevocabilmente l'incarico (alla sola condizione sospensiva della nomina da parte dell'Assemblea degli azionisti), attesti l'insussistenza di causa di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità a norma di legge o di regolamento e dichiarare l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea sono tempestivamente comunicate alla società. Alle liste presentate dai soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa dovrà inoltre unirsi una attestazione in merito all'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi ai sensi della vigente disciplina.-----

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna lista, almeno il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto all'albo dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Tutti i candidati non iscritti in tale registro debbono comunque essere in possesso dei requisiti di legge. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero di membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo.-----

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste che, ai sensi di legge, risultino collegate tra loro, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia di partecipazione al capitale per la presentazione delle liste è ridotta della metà.-----

Ogni socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista. I soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato, così come i soci appartenenti al medesimo gruppo, possono presentare e votare una sola lista. Le liste per le quali non sono osservate le prescrizioni che precedono si considerano non presentate.-----

Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità assoluta.-----


Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista.-----

Nel caso di più liste, all'elezione dei sindaci si procede come segue:-----

(a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista stessa due sindaci effettivi e un sindaco supplente;-----

(b) dalla seconda lista classificata in base ai voti espressi dagli azionisti e che non sia collegata, secondo la vigente disciplina, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero





di voti, saranno tratti un sindaco effettivo ed un sindaco supplente nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista stessa.-----

Nel caso in cui venga presentata e/o votata una sola lista, i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti saranno tratti tutti da tale lista.-----

In ogni caso di parità di voti tra le liste, si procederà a una nuova votazione da parte dell'intera Assemblea degli azionisti al fine di ottenere un risultato inequivocabile. In mancanza, prevarrà la lista presentata da soci in possesso, al momento della presentazione delle liste, del maggior numero di azioni.-----

Nell'ipotesi in cui non si possa procedere alle nomine quali disciplinate dal presente articolo, tali nomine verranno effettuate dall'Assemblea degli azionisti secondo le disposizioni di legge in materia.-----

Laddove non fosse possibile, per qualunque ragione, procedere alla nomina del Presidente del Collegio sindacale ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997, provvederà l'Assemblea nel rispetto delle disposizioni di legge.-----

In caso di sostituzione di un sindaco dimissionario o decaduto, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello dimissionario o decaduto. Il Sindaco così nominato resterà in carica fino alla scadenza del triennio in corso. La nomina dei Sindaci per l'integrazione del Collegio ai sensi dell'articolo 2401 del Codice Civile è deliberata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei votanti nell'ambito della stessa lista del Sindaco venuto meno e, comunque, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.-----

I membri del Collegio restano in carica per tre esercizi.-----

Salvo ogni diversa ed ulteriore disposizione anche regolamentare pro tempore vigente, in tutti i casi sopra previsti non potrà essere nominato sindaco chi rivesta già tale carica in tre o più società le cui azioni siano quotate in mercati regolamentati italiani o non sia in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.-----

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) del D.M. 30.3.2000 n. 162, le materie ed i settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa sociale sono i seguenti: diritto della navigazione aerea, diritto commerciale, diritto dell'ambiente, economia e/o organizzazione aziendale, scienza delle costruzioni, project finance, marketing, controllo di gestione, sicurezza e prevenzione infortuni, trasporto aereo, telecomunicazioni, assistenza di volo, ristorazione, viaggi e turismo.-----

#### TITOLO VI - BILANCIO E UTILI-----

Art. 18 - L'esercizio sociale, ad eccezione del primo, inizia con il primo gennaio e termina con il trentuno dicembre di ogni anno.-----

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio curerà la formazione del Bilancio della società con il conto dei profitti e delle perdite.-----

I risultati dell'esercizio delle attività connesse o collegate dovranno essere separatamente evidenziati ed illustrati, in maniera chiara e manifesta, nei bilanci ed in tutti i documenti contabili.-----

Almeno trenta giorni prima del giorno fissato per l'assemblea ordinaria il Bilancio sarà sottoposto all'esame dei Sindaci. Almeno quindici giorni prima dell'assemblea il Bilancio stesso e la relazione del Consiglio di Amministrazione dovranno essere depositati presso la sede sociale unitamente alla Relazione dei Sindaci e degli Amministratori ed ivi tenuti a disposizione dei soci.-

Art. 19 - Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale, detratto il 5% (cinque

per cento) fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale per fondo di riserva ordinaria, nonché la quota che l'assemblea dovesse eventualmente deliberare di destinare a riserva straordinaria o ad altri accantonamenti, saranno ripartiti tra i soci in proporzione alla partecipazione di ognuno al capitale sociale.

TITOLO VII - PROROGA E SCIoglIMENTO DELLA SOCIETA'

Art. 20 - Per quanto attiene alla proroga, lo scioglimento e la liquidazione della società si danno per qui richiamate le disposizioni legislative vigenti in materia.

TITOLO VIII - RINVIO A NORMATIVA DI LEGGE

Art. 21 - Per tutto ciò che non è contemplato nel presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre norme vigenti.

F.ti: Michele LEGNAIOLI, Fabrizio Riccardo FREDIANI Notaio.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

rilasciata da Fabrizio Riccardo Frediani, Notaio, in fogli

SEDICI per uso CONSENTITO DALLA LEGGE

Castelfiorentino, li 1 MARZO 2016

*Frediani*

